

REGOLAMENTO

PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA VOLONTARIA E PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA ITTICA E VENATORIA NELLA PROVINCIA DI VERONA

(approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 66 del 26 novembre 2008)

(modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 105 del 10 dicembre 2013)

Indice

Articolo 1. Finalità.

Articolo 2. Richiesta di nomina a guardia volontaria in materia di caccia o pesca.

Articolo 3. Requisiti per la nomina a guardia volontaria in materia di caccia o pesca.

Articolo 4. Coordinamento delle attività di vigilanza.

Articolo 5. Organizzazione del servizio.

Articolo 6. Aree di vigilanza.

Articolo 7. Poteri della guardia volontaria.

Articolo 8. Compiti della guardia volontaria.

Articolo 9. Il servizio di vigilanza volontaria.

Articolo 10. L'uniforme.

Articolo 11. Riconoscimento in servizio della guardia volontaria.

Articolo 12. Norme di comportamento.

Articolo 13. Obblighi delle guardie volontarie durante il servizio.

Articolo 14. Divieti in capo alle guardie volontarie durante il servizio.

Articolo 15. Aggiornamento.

Articolo 16. Natura del servizio.

Articolo 17. Responsabilità civile e penale delle guardie volontarie.

Articolo 18. Disposizioni sanzionatorie.

Articolo 19. Procedimento sanzionatorio.

Articolo 20. Sospensione e revoca della nomina di guardia volontaria.

Articolo 21. Disposizioni finali e transitorie.

Articolo 1. Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria in materia venatoria ed ittica.

2. L'attività di vigilanza è svolta dalle guardie volontarie delle associazioni ittiche, venatorie, agricole e di protezione ambientale, a supporto ed in sinergia con quella istituzionale svolta dalla Provincia, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Articolo 2. Richiesta di nomina a guardia volontaria in materia di caccia o pesca.

1. La richiesta di nomina a guardia volontaria in materia di caccia o pesca è presentata per i singoli soggetti, dalle associazioni di appartenenza di cui all'articolo 1, al Corpo di polizia provinciale.

2. L'efficacia dei provvedimenti di nomina è subordinata alla presentazione, entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'associazione, di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, per i danni causati dal soggetto nominato a causa od in occasione dell'attività svolta. La suddetta polizza ha una durata pari a quella del provvedimento di nomina a guardia volontaria.

3. L'associazione è tenuta, inoltre, a presentare al Corpo di polizia provinciale anche eventuali aggiornamenti o rinnovi delle polizze assicurative.

Articolo 3. Requisiti per la nomina a guardia volontaria in materia di caccia o pesca.

1. Per la nomina a guardia volontaria occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- b) avere un'età non inferiore a 18 anni;
- c) essere residente nella Provincia di Verona;
- d) essere in possesso del diploma della scuola dell'obbligo;
- e) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di guardia volontaria;
- f) essere affiliato ad una associazione ittica, venatoria, agricola o di protezione ambientale e/o animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale;
- g) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.138 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

2. La nomina a guardia volontaria in materia di caccia è subordinato al possesso di un attestato di idoneità conseguito secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia.

3. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di guardia volontaria è rilasciata dalla Provincia e ha validità di due anni dalla data del rilascio.

Articolo 4. Coordinamento delle attività di vigilanza.

1. La Provincia cura il coordinamento delle attività di controllo del territorio unicamente al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'attività di vigilanza sulle singole zone ed assicurare il rispetto delle norme vigenti.

2. Ai fini del coordinamento la Provincia consulta i rappresentanti degli ambiti territoriali di caccia, dei comprensori alpini e delle associazioni ittiche, venatorie, agricole ed ambientaliste.

3. Il dirigente del corpo di polizia provinciale, o suo delegato, definisce il piano di operatività territoriale delle guardie volontarie per assicurare un impiego razionale delle forze di vigilanza.

4. Il dirigente del corpo di polizia provinciale, o un suo delegato, vigila sulla legittimità degli atti e dei comportamenti delle guardie volontarie.

Articolo 5. Organizzazione del servizio.

1. Le associazioni ittiche, venatorie, agricole ed ambientaliste presentano annualmente al corpo di polizia provinciale, entro il 1 marzo, l'elenco dei nominativi dei soggetti disponibili allo svolgimento del servizio di

guardia volontaria. I soggetti interessati garantiscono la propria disponibilità per le attività di cui al presente Regolamento, in maniera da assicurare, secondo parametri di ragionevolezza, un minimo di impegno funzionale ad una seria programmazione dell'attività di vigilanza.

2. Il dirigente del corpo di polizia provinciale o suo delegato assegna, entro il 30 aprile, le guardie volontarie alle diverse zone, in modo da assicurare la sorveglianza su tutto il territorio provinciale.

3. Le associazioni comunicano, al corpo di polizia provinciale, entro ciascun mese precedente a quello di riferimento, giorni e orari in cui i propri associati sono disponibili a svolgere il servizio di vigilanza.

4. Il dirigente del corpo di polizia provinciale dispone lo svolgimento dell'attività di vigilanza nelle zone in cui sia necessario il controllo, secondo gli orari indicati dalle associazioni.

5. Il dirigente del corpo di polizia provinciale può impiegare le guardie volontarie in zone diverse da quelle assegnate solamente in caso di esigenze urgenti e imprevedibili e, comunque, previa comunicazione all'associazione di appartenenza. Il dirigente del corpo di polizia provinciale o un suo delegato, su richiesta dell'associazione di appartenenza, autorizza, anche telefonicamente, eventuali uscite straordinarie di guardie volontarie, legate a comprovati motivi di urgenza ed indifferibilità.

Articolo 6. Aree di vigilanza.

1. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste svolgono servizio ovunque sul territorio e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di coordinamento diramate dal dirigente del corpo di polizia provinciale; particolare attenzione è posta alle zone protette (parchi regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura) istituite sul territorio.

2. Le guardie volontarie delle associazioni della pesca svolgono servizio ovunque sul territorio ed in modo omogeneo e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di coordinamento diramate dal dirigente del corpo di polizia provinciale; particolare attenzione è posta alle zone di pesca affidate all'associazione di appartenenza e nelle zone di tutela e salvaguardia ittica (zone riservate alla pesca con esca artificiale, zone no-kill, ecc.).

3. Il comandante del corpo di polizia provinciale o suo delegato può, a seconda delle necessità, intensificare i servizi di vigilanza nelle aree del territorio provinciale ove più necessari, al fine di garantire efficienza ed efficacia nei controlli.

Articolo 7. Poteri della guardia volontaria.

1. La nomina a guardia volontaria in materia venatoria, rilasciata dalla Provincia non attribuisce la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Le funzioni di accertamento dei reati, previsti dalla legge venatoria, sono affidate ai soggetti indicati nell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n.157, in virtù delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 8. Compiti della guardia volontaria.

1. Nell'ambito delle materie indicate nell'atto di nomina, le guardie volontarie compiono tutti gli atti di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed a tal fine redigono i verbali concernenti le violazioni alla normativa che regola l'attività venatoria o la pesca nelle acque interne accertate nel territorio della Provincia.

2. Il servizio di vigilanza volontaria comprende anche attività facoltative, quali:

- a) fornire agli utenti indicazioni per la tutela del territorio e delle sue risorse faunistiche, nonché informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della natura, del paesaggio e dell'ambiente;
- b) collaborare, su richiesta del corpo di polizia provinciale, all'attuazione di programmi e progetti didattici, educativi e culturali di iniziativa della Provincia, anche mediante interventi negli *stand* ove siano in svolgimento manifestazioni finalizzate alla diffusione della conoscenza della fauna selvatica, nonché mediante interventi presso le scuole per la diffusione di informazioni concernenti sia il corretto svolgimento delle attività di caccia e pesca, sia il corretto utilizzo del bene ambiente;

- c) dare supporto all'azione istituzionale svolta dagli organi competenti per la gestione programmata del territorio a fini faunistico-ambientali, mediante la partecipazione ad operazioni di censimento, cattura ed immissione della fauna selvatica;
- d) collaborare con il corpo di polizia provinciale nella delimitazione di aree destinate ad oasi di protezione o a zone di ripopolamento e cattura mediante apposizione delle relative tabelle;
- e) recuperare la fauna selvatica ferita o inabile e consegnarla ai centri di recupero convenzionati con la Provincia.

Articolo 9. Il servizio di vigilanza volontaria.

1. Il servizio di vigilanza volontaria è svolto esclusivamente dai soggetti in possesso della nomina a guardia volontaria in materia di caccia o di pesca, rilasciata dalla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale di settore nonché dai regolamenti provinciali in vigore.

2. Il servizio di vigilanza è svolto da pattuglie composte da un minimo di due ad un massimo di tre operatori. Ogni pattuglia ha un proprio responsabile, cui competono le decisioni in ordine agli itinerari ed alle modalità di espletamento del servizio. Quando le guardie volontarie affiancano un operatore della polizia provinciale, il responsabile della pattuglia è l'operatore di polizia provinciale preposto.

3. Il servizio di vigilanza volontaria è svolto dalle guardie volontarie sulla base delle indicazioni ricevute dalla Provincia.

4. I singoli servizi, di norma, hanno una durata minima di tre ore consecutive.

Articolo 10. L'uniforme.

1. L'uniforme può contenere solamente fregi, distintivi e mostrine proprie dell'associazione di appartenenza e deve essere differenziata da quella in dotazione al corpo di polizia provinciale.

2. E' vietato indossare od esibire fregi, distintivi, mostrine e gradi di corpi militari e/o civili.

3. Se l'associazione di appartenenza non fornisce l'uniforme sopra descritta, le guardie volontarie dovranno indossare:

- un corpetto di colore verde militare con dicitura, ben visibile "guardia volontaria" e nome dell'associazione di appartenenza;
- un berretto verde, con visiera, recante stemma dell'associazione e dicitura "guardia volontaria".

Articolo 11. Riconoscimento in servizio della guardia volontaria.

1. Le guardie volontarie, nello svolgimento del servizio di vigilanza, indossano l'uniforme ed eventualmente i dispositivi di protezione individuale, forniti dall'associazione di appartenenza.

2. Le guardie volontarie prima di procedere a qualunque richiesta e/o contestazione, si qualificano mediante l'esposizione ben visibile dell'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

3. E' vietato lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza in abiti civili.

Articolo 12. Norme di comportamento.

1. Le guardie volontarie, nello svolgimento del proprio servizio, mantengono un comportamento irreprensibile con gli appartenenti al corpo di polizia provinciale e con le persone con cui vengono in contatto, omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso.

Articolo 13. Obblighi delle guardie volontarie durante il servizio.

1. Le guardie volontarie, durante il servizio, sono tenute:

- a) a compilare con cura ed esattezza i moduli di servizio, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa sui singoli modelli, assicurando la corretta conservazione dei moduli stessi, numerati e registrati a loro nome;

b) a compilare gli eventuali verbali d'accertamento, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa sul modello, rilasciandone copia, ove possibile, al trasgressore previa firma apposta dallo stesso, ed a trasmettere tempestivamente copia al comando della polizia provinciale;

c) ad osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio.

2. Al termine del servizio compilano il rapporto di servizio giornaliero e ne curano successivamente la trasmissione, senza ritardo, al comando della polizia provinciale.

Articolo 14. Divieti in capo alle guardie volontarie durante il servizio.

1. Nello svolgimento del servizio di vigilanza volontaria sono vietati la detenzione e l'uso dei dispositivi ausiliari sonori e/o luminosi previsti dal codice della strada per le forze dell'ordine.

2. Nelle giornate in cui espletano il servizio di vigilanza volontaria, è vietato alla guardia volontaria l'esercizio dell'attività venatoria ed ittica.

3. Durante lo svolgimento del servizio di vigilanza le guardie volontarie non possono essere accompagnate o supportate da persone terze rispetto al servizio stesso.

Articolo 15. Aggiornamento.

1. I soggetti che svolgono il servizio di vigilanza volontaria partecipano alle riunioni di servizio organizzate dal corpo di polizia provinciale nonché ad almeno l'80% delle ore previste nei corsi di aggiornamento eventualmente organizzati dalla Provincia.

Articolo 16. Natura del servizio.

1. Le guardie volontarie svolgono il servizio di vigilanza volontaria esclusivamente a titolo gratuito.

2. Lo svolgimento del servizio di vigilanza volontaria in nessun caso può dar luogo ad un rapporto di lavoro e ad alcuna pretesa verso l'amministrazione provinciale.

3. Lo stato giuridico di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

4. Ai fini del presente Regolamento, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata a titolo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro.

5. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le associazioni di volontariato di appartenenza, sono responsabili della prevenzione e protezione dai rischi, della sorveglianza sanitaria, della formazione, dell'informazione e dell'addestramento dei propri iscritti.

Articolo 17. Responsabilità civile e penale delle guardie volontarie.

1. Eventuali responsabilità civili o penali conseguenti a comportamenti posti in essere dalle guardie volontarie, nell'esercizio del proprio servizio, sono a carico dei singoli responsabili o delle associazioni di appartenenza, con totale esonero da ogni onere in capo alla Provincia.

Articolo 18. Disposizioni sanzionatorie.

1. Qualora l'attività prestata dalla guardia volontaria contrasti con quanto stabilito dal presente regolamento o con la normativa vigente ovvero con le disposizioni impartite dal dirigente del corpo di polizia provinciale, la Provincia può, con motivato provvedimento, richiamare la guardia al rispetto dei propri doveri ovvero, nei casi più gravi, sospendere o revocare la nomina a guardia volontaria.

2. La Provincia, nei confronti delle guardie volontarie, è esonerata da qualsiasi obbligo che non sia espressamente previsto dal presente regolamento o dalla normativa vigente.

Articolo 19. Procedimento sanzionatorio.

1. Le sanzioni in caso di mancato rispetto dei doveri d'ufficio sono:

a) richiamo verbale;

b) richiamo scritto;

- c) sospensione temporanea della nomina fino a 6 mesi;
- d) revoca della nomina.

2. Il richiamo verbale ed il richiamo scritto sono adottati direttamente dal dirigente del corpo di polizia provinciale o da un suo delegato e sono comunicati all'associazione di appartenenza.

3. Per l'adozione del provvedimento di sospensione temporanea o di revoca della nomina viene costituita un'apposita commissione, composta da:

- un dirigente/funziario della Provincia nominato dal Presidente della Provincia che assume le funzioni di presidente della commissione;
- il dirigente del corpo di polizia provinciale, o suo delegato;
- il dirigente del servizio caccia e pesca, o suo delegato;
- un dipendente della Provincia, che svolge funzioni di segretario verbalizzante.

4. Qualora il dirigente del corpo di polizia provinciale ritenga di dover adottare uno dei provvedimenti di cui alla lettera a) o lettera b) del precedente comma 1, provvede alla contestazione degli addebiti entro venti giorni dal momento in cui sia venuto a conoscenza dei fatti oggetto di contestazione.

5. La guardia volontaria può presentare, entro dieci giorni dalla contestazione dell'addebito, scritti e memorie difensive, nonché richiesta di audizione personale al dirigente del corpo di polizia provinciale.

6. Qualora il dirigente del corpo di polizia provinciale ritenga che la gravità dei fatti o dei comportamenti rilevati a carico della guardia volontaria comporti l'adozione delle sanzioni di cui alle lettere c) o lettera d) del precedente comma 1, trasmette gli atti alla commissione di cui al precedente comma 2, entro venti giorni dal momento in cui sia venuto a conoscenza dei fatti oggetto di contestazione.

7. La commissione per il procedimento sanzionatorio invita l'interessato a presentare, entro dieci giorni, scritti e memorie difensive ovvero richiesta di audizione personale, per il chiarimento dei fatti.

8. Verificati gli elementi forniti e valutati i fatti, le circostanze e le giustificazioni addotte, la commissione, si pronuncia per l'archiviazione od individua l'eventuale sanzione da irrogare.

9. Il dirigente del corpo di polizia provinciale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione delle conclusioni della commissione, provvede ad adottare, con proprio provvedimento, la sanzione individuata.

10. I procedimenti disciplinari si concludono entro centoventi giorni dall'apertura del procedimento e sono comunicati all'associazione di appartenenza della guardia volontaria.

Articolo 20. Sospensione e revoca della nomina di guardia volontaria.

1. Comporta sospensione della qualifica di guardia volontaria:

- a) la perdita temporanea di uno dei requisiti previsti dall'articolo 3 del presente regolamento;
- b) la violazione dei doveri e degli obblighi derivanti dal presente Regolamento;
- c) il mancato rispetto delle disposizioni diramate dalla Provincia;
- d) la recidiva in comportamenti che abbiano determinato l'irrogazione del richiamo scritto, per due volte nell'arco di due anni.

2. Comporta la revoca della qualifica di guardia volontaria:

- a. la perdita definitiva di uno dei requisiti previsti dall'articolo 3 del presente regolamento;
- b. la falsità accertata delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di convalida;
- c. la disdetta dell'affiliazione con l'associazione di appartenenza;
- d. la recidiva in comportamenti che abbiano determinato l'irrogazione della sospensione temporanea dell'autorizzazione al servizio di vigilanza volontaria, per due volte nell'arco di due anni, da parte della commissione;

e) il mancato svolgimento di un numero minimo di 25 ore annue.

3. La sospensione o la revoca della nomina a guardia volontaria comporta l'obbligo della tempestiva riconsegna, da parte del titolare, del tesserino di riconoscimento alla Provincia.

4. Il provvedimento di sospensione o di revoca della nomina a guardia volontaria è tempestivamente notificato all'interessato ed al responsabile dell'associazione di appartenenza.

Articolo 21. Disposizioni finali e transitorie.

1. Tutti i decreti di nomina a guardia volontaria rilasciati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità sino alla data di naturale scadenza.

2. Il presente regolamento sarà trasmesso al Prefetto ed al Questore di Verona.